Associazione Salute Donna – ODV

Statuto

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SCOPO – ATTIVITÁ – DURATA

Art. 1

1. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "Salute Donna" assume la definizione di "Salute Donna – Organizzazione di Volontariato", di seguito detta "Associazione" con sede legale in Milano alla Via Venezian n.1.
2. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.
3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Organizzazione di Volontariato ovvero il suo acronimo ODV; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'Associazione riconosce la possibilità di ammettere al proprio interno anche altre organizzazioni di volontariato che ne facciano specifica richiesta.
5. L'Associazione dovrà essere sempre costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
6. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Art. 2

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva e principale, prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti ad enti associati, di attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.

2. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione persegue i propri scopi tramite lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
   a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lett. a)
   b. interventi e prestazioni sanitarie; (lett. b)
   c. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. c)
   d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
   e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 Dlgs 117/2017 (lett. i);
   f. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m).
3. L'Associazione ha per scopo:
   a. sostenere la ricerca scientifica e incrementare i contatti tra i ricercatori, soprattutto in campo oncologico, con particolare riferimento alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano;
   b. elaborare proposte per le Autorità sanitarie per sensibilizzare le stesse sulle scelte sanitarie che dovrebbero determinare una adeguata prevenzione e cura rivolta alla salute;
   c. promuovere dibattiti scientifici, informativi e culturali sulle malattie che maggiormente colpiscono le donne e gli uomini con particolare riguardo a quelle patologie che con una adeguata informazione e prevenzione possono essere individuate in tempi brevi;
   d. promuovere corsi di formazione per docenti e personale tutto della scuola di ogni ordine e grado per l'educazione ad uno stile di vita cor-

retto in funzione alla prevenzione di patologie oncologiche; di sensibilizzare il pubblico femminile sulle problematiche sanitarie che lo riguardano.

4. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
5. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
6. L'associazione si avvale dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ed occasionale.
7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
8. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
9. I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3

1. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

1. L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Venezian, n. 1, presso Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
2. Possono essere istituite sedi operative/sezioni sul territorio nazionale.
3. Su proposta del Comitato Direttivo possono essere istituiti sedi secondarie, anche all'estero.
4. Per tutti i rapporti intercorrenti con l'Associazione il domicilio degli associati sarà quello che risulterà dal libro degli associati stessi.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 6

1. L'Associazione comprende due categorie di associati:
   a. ordinari;
   b. onorari;
2. Chiunque può diventare socio ordinario dell'Associazione.
3. Sono onorari gli associati ammessi per meriti acquisiti dal Comitato Direttivo.
4. Gli associati ordinari sono tenuti al versamento delle rispettive quote associative annuali la cui entità verrà stabilita dal Comitato Direttivo.
5. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota.
6. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con la domanda dell'interessato, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi a osservare lo statuto e i regolamenti eventualmente adottati dall'Associazione. La domanda deve essere presentata al Comitato Direttivo che deve deliberare su tale domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 30 giorni la deliberazione assunta dal Comitato Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda di ammissione si intende accettata e quindi l'Associato verrà inserito nel libro degli associati.

7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale degli Associati che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
8. L'associazione prevede l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
9. Le persone giuridiche stanno nell'Assemblea Generale per mezzo dei loro rappresentanti legali o persona dagli stessi delegata.
10. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7

1. Tutti gli associati, Onorari e Ordinari, in regola con i versamenti delle quote associative annuali se previste, prendono parte con diritto di voto all'assemblea Generale.
2. Tutti gli associati possono essere eletti nel Comitato Direttivo.
3. Ogni associato aderendo alle finalità dell'Associazione è obbligato a rispettare i diritti e doveri derivanti dallo Statuto, eventuale relativo regolamento e disposizioni emanate dagli organi sociali di rispettiva competenza.

Art. 8

La qualifica di associato si perde:

a. per decadenza, pronunciata dal medesimo Comitato Direttivo a seguito di morosità del versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri associativi
b. per esclusione, pronunciata dal Comitato Direttivo dopo che l'interessato sia stato invitato a fornire le delucidazioni del caso;
c. per dimissioni o recesso;
d. per morte.

Le persone giuridiche potranno essere escluse per:

a. estinzione o scioglimento;
b. fallimento e conseguente liquidazione;
c. avvio di procedure concordatarie.

L'esclusione dovrà essere motivata da azioni o scritti dell'Associato capaci di recare danno materiale e/o morale all'Associazione.

L'esclusione è proposta dal Comitato Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale.

Il provvedimento di decadenza o di esclusione sarà notificato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualifica di Associato, il Comitato Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dall'Associato.

Nessun Associato dopo le sue dimissioni, decadenza o esclusione, come nessun erede od avente causa di un Associato deceduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio dell'Associazione sia pure limitatamente ai propri conferimenti.

TITOLO III – ORGANI

Art. 9

1. Sono organi dell'Associazione:
   a. l'Assemblea Generale degli Associati;
   b. il Comitato Direttivo;
   c. il Presidente;
   d. l'Organo di controllo.

Art. 10

1. L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'Associazione ed è composto dagli associati.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea; agli associati si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 10 associati.
5. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
6. L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiede il Presidente, il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli Associati.

7. La convocazione dell'Assemblea che può avere luogo anche in sede diversa da quella sociale purché in Italia, è effettuata dal Presidente dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.
8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, sia per la prima, sia per la seconda convocazione. L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax o via e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun associato avente diritto di voto.

Art. 11

1. L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria quando sia accertata la presenza in prima convocazione della metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti, salvo quanto previsto all'art. 12.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per i casi previsti dal presente statuto.
3. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In ogni caso, è necessario che:
   a. Sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione e al segretario verbalizzante di seguire lo svolgimento della adunanza.
   b. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 12

1. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del comitato direttivo non hanno voto.
2. Per modificare lo statuto e per le assemblee convocate in seduta straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti all'assemblea regolarmente costituita.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti degli associati).

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti.
Dalle deliberazioni dell'Assemblea sarà redatto verbale dal Segretario.

Art. 14

1. Spetta all'Assemblea:
   a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
   b. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   c. approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove sia obbligatoria la sua redazione;
   d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   e. deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
   f. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
   g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   h. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
   i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
   j. nominare i componenti degli organi di controllo.

Art. 15

1. Il Comitato Direttivo assicura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in sintonia con le linee generali decise in assemblea.
2. Il potere di eleggere i componenti del Comitato Direttivo spetta in via esclusiva all'assemblea degli associati.
3. Esso sarà costituito da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove).
4. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
6. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento.

7. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di mandato ed i suoi membri sono rieleggibili senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
8. Il comitato Direttivo eleggerà a maggioranza semplice il suo Presidente e uno o più Vice Presidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento.
9. Il Comitato Direttivo nominerà tra i suoi membri, un segretario e un tesoriere.
10. Il Segretario sarà responsabile della segreteria dell'Associazione, della gestione organizzativa, della raccolta e archiviazione dei documenti, della informazione delle attività associative e redigerà i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo.
11. Il Tesoriere curerà l'amministrazione finanziaria dell'Associazione.
12. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
14. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile nonché le disposizioni di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16

1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
2. Se durante il suo mandato un membro del comitato Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Comitato Direttivo provvederà alla sostituzione.

3. L'amministratore nominato in surroga scade comunque alla scadenza naturale del Comitato direttivo.
4. In caso di cessazione o decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo lo stesso Comitato si intende decaduto e l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

Art. 17

1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta venga convocato dal Presidente stesso o da almeno la metà dei suoi componenti.
2. Il Comitato Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale.
3. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera o comunicazione via fax o via e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun amministratore spedita almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con la precisazione degli argomenti da trattare.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta col telegramma spedito almeno tre giorni prima.

Art. 18

1. Per la validità delle sedute dal Comitato Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
2. Delle riunioni sarà redatto verbale dal Segretario.
3. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario nominato all'inizio della riunione.
4. La seduta può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei singoli amministratori. In ogni caso, è necessario che:
    a. Sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione e al segretario verbalizzante di seguire lo svolgimento della adunanza.
    b. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 19

1. Il Comitato Direttivo:
   a. attua le deliberazioni dell'assemblea ed orienta in armonia con essa l'attività associativa.
   b. predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale (se obbligatorio per legge) da sottoporre all'assemblea.
   c. propone all'assemblea Generale la ratifica delle ammissioni e delle esclusioni degli associati e delibera sulle dimissioni e decadenze degli associati stessi.
   d. esercita i poteri in genere in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione; ivi compresa, e ciò in via esemplificativa, la stipulazione, rinnovo o risoluzione di qualsiasi contratto, convenzione od atto, l'accettazione di tutti gli apporti, mobiliari ed immobiliari fatta dall'associazione a qualsiasi titolo, l'eventuale acquisto di beni immobiliari, la transazione, la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti, di periti, nonché di avvocati alle liti.
   e. redige eventuali progetti di regolamenti interni la cui approvazione compete all'Assemblea dei soci.
   f. delibera su ogni altra questione concernente l'attività dell'associazione o ad essa sottoposta dal Presidente;
   g. autorizza il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati.
2. Il Comitato Direttivo ha facoltà di nominare commissioni scientifiche quali consulenti per lo studio e la realizzazione dei progetti che intende realizzare.

Art. 20

Il Comitato Direttivo ha facoltà di delegare, nelle forme e con i modi previsti dalle norme vigenti, parte delle sue attribuzioni al Presidente ovvero ad uno dei suoi componenti ovvero a persone estranee al Comitato Direttivo stesso, determinando poteri e responsabilità ed assicurando le funzioni di controllo sui poteri conferiti.

Art. 21

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.
2. Egli esercita l'alta sorveglianza morale e finanziaria dell'Associazione, e presiede a tutti gli affari di amministrazione.

3. Al Presidente spetta sottoscrivere tutti gli atti, promuovere le deliberazioni del comitato Direttivo, curarne l'esecuzione, nonché prendere in caso di necessità ed urgenza tutti i provvedimenti richiesti dall'andamento dell'Associazione, salvo richiedere la ratifica del Comitato Direttivo in seduta che sarà convocata entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento urgente o necessario.

Art. 22

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
8. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni

a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
11. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

TITOLO IV – PATRIMONI – ESERCIZIO – OBBLIGAZIONI

Art. 23

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
   a. beni mobili ed immobili risultanti dai libri inventari;
   b. somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
   c. lasciti, eredità e legati specificamente destinati ad incremento del patrimonio;
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
   a. quote degli associati;
   b. lasciti, eredità e legati privi di destinazione vincolata;
   c. sovvenzioni, contributi, donazioni che essa può ottenere a qualsiasi titolo ai sensi di legge;
   d. proventi da raccolte fondi effettuate ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.
   e. proventi derivati da iniziative e manifestazioni promozionali.
   f. redditi dei capitali, mobiliari ed immobiliari, del fondo patrimoniale.
3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'associazione assicura il rispetto del divieto della distribuzione indiretta di utili e si conforma al dispositivo contenuto nell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare.
2. L'associazione assicura l'applicazione degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'associazione dovrà assicurare la tenuta di:
   a. libro degli associati o aderenti;
   b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
   c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
3. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
4. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

TITOLO V – MODIFICHE STATUARIE – SCIOGLIMENTO

Art. 26

1. Le eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'associazione sono deliberate dall'Assemblea Generale appositamente convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto.
2. L'assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei loro poteri.
3. La deliberazione di modifica dello statuto è assunta dall'Assemblea Generale con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del presente statuto.

Art. 27

1. L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui l'Associazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio Direttivo provvederà ad avviare le procedure di

estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

3. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
5. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
6. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VI

Art. 28

Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme previste dal Codice Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 29
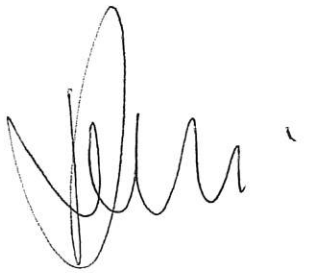
1. In applicazione dell'articolo 104 del D. Lgs. 117/2017 e fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è sospesa l'applicazione degli articoli dall'1 (uno) al 28 (ventotto) del presente statuto; i medesimi entreranno in vigore al momento della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione applicherà la disciplina vigente per le organizzazioni di volontariato.